



DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 381/DG/2020

Data: 15/12/2020

CIG: ZBC2F34DEE

OGGETTO: *Determina a ratifica per affidamento diretto per il Servizio di facchinaggio per completamento trasloco uffici sede di Larderello.*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it;
- con nota prot. 1051FI/R20 del 14/07/2020 è stata comunicata a questa Società da parte del Comune di Pomarance l'esigenza di cessare parzialmente il rapporto di comodato gratuito intrattenuto tra il Comune di Pomarance e Co.Svi.G. per i locali posti attualmente al piano secondo dell'edificio del plesso scolastico "De Larderel" piano - sede della Co.Svi.G. - Via Carducci 4 - in Larderello in quanto il Comune, a seguito della definitiva chiusura del plesso scolastico di Montecerboli, non più idoneo per carenza dei requisiti statici e sismici previsti dalle leggi vigenti, ha l'esigenza di trasferire le attività scolastiche presso altro edificio ed ha individuato la sede Co.Svi.G. quale l'edificio che dovrà essere destinato ad attività scolastiche.

DATO ATTO che nella stessa nota, il Comune di Pomarance:

- richiede, ai sensi dell'articolo 1809 del Codice Civile, restituzione immediata dei locali posti in via Carducci n. 4 – Larderello;
- sollecita il rilascio immediato di detti locali in quanto ha l'esigenza di eseguire dei lavori per renderli idonei all'uso scolastico;
- comunica che mette a disposizione di Co.Svi.G. i locali precedentemente occupati da ARCA-Enel posti al piano secondo dell'ex Circolo Aziendale di Larderello (PI) in Via Renato Fucini n.19, detenuti dal Comune in comodato con il proprietario dell'immobile - Enel Italia S.r.l.,
- comunica che sottoscriverà con Co.Svi.G. non appena possibile il rapporto di subcomodato gratuito degli stessi per le finalità della Società.

DATO ATTO che i locali posti in via Renato Fucini n.19 necessitavano di essere resi idonei all'uso di Co.Svi.G. e che a tal fine il Comune di Pomarance ha predisposto la realizzazione dei lavori necessari.

VISTO che, nelle more della realizzazione di lavori, del rilascio degli atti necessari al trasferimento degli uffici, e della sottoscrizione contratto di sub-comodato si è reso necessario organizzare il trasloco dei beni e degli arredi di Co.Svi.G. posti in Via Carducci n. 4 Larderello, affinché potessero essere trasferiti in Via Renato Fucini n. 19.

CONSIDERATO che, viste le premesse, si è provveduto ad affidare con Determina Dirigenziale n. 183/DG/2020 ed ordine 88_S_20 del 15/07/2020 il *Servizio di facchinaggio e fornitura scatole per trasloco uffici sede di Larderello* all'operatore economico CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP., con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 00982330508.



VISTO che lo svolgimento del servizio era le relative tempistiche erano condizionati dalla realizzazione dei lavori di adeguamento incaricati dal Comune di Pomarance per i locali in via Carducci 4 e da quelli per gli uffici in via Fucini

Dato atto che:

- il trasloco dei materiali e gli arredi di Cosvig non potevano essere trasferiti nella nuova sede di via Fucini fino a che non fossero stati ultimati i lavori di adeguamento e che questi, sulla base della programmazione di attività del Comune di Pomarance erano consequenziali all'ultimazione, o comunque allo stato di avanzamento dei lavori in Via Carducci cui era stata data priorità in quanto locali destinati alla scuola;
- per poter ultimare in tempo i lavori per l'apertura delle scuole, il Comune e la ditta incaricata da quest'ultimo hanno comunicato a Cosvig per le vie brevi la necessità di liberare i locali in Via Carducci n. 4 entro il 30 agosto;
- i lavori di manutenzione e adeguamento dei locali in Via Fucini n. 19 da parte del Comune di Pomarance si sono quindi protratti oltre i tempi inizialmente comunicati per le vie brevi a luglio a Co.Svi.G.

CONSIDERATO che tali circostanze hanno comportato la necessità di allocare provvisoriamente le scatole presenti in Via Carducci n. 4 in altri locali in modo da non intralciare i lavori del Comune di Pomarance necessari per destinare gli ambienti ad attività scolastiche e che i locali di appoggio temporaneo delle scatole sono stati individuati nella sede di Via Carducci n. 6.

DATO atto questa attività non era stata prevista nel mese di luglio in quanto in Comune aveva fornito, per le vie brevi, assicurazioni sulle tempistiche dei traslochi.

CONSIDERATA quindi la necessità di trasferire gli arredi da Via Carducci n. 6 a via Fucini n. 19 in tempi non previsti e prevedibili al momento dell'affidamento del servizio né tantomeno alla richiesta del preventivo, dato che collegati a lavori di adeguamento della nuova sede in carico al Comune.

DATO ATTO che non è stato possibile effettuare il trasloco nei tempi e nei modi previsti per motivi da noi non prevedibili al momento dell'affidamento del servizio.

VISTO che il protrarsi dei lavori di adeguamento dei locali destinati alla scuola e conseguentemente di quelli della sede in Via Fucini n. 19, hanno dato luogo all'esigenza da parte di Co.Svi.G. di avvalersi di un servizio aggiuntivo non prevedibile nel momento del primo affidamento, relativo al trasferimento delle scatole da Via Carducci n. 4 a via Carducci 6 e che tale servizio doveva essere svolto, in orari e giorni non ordinari non ordinari rispetto a quanto affidato alla CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP e questo ha comportato dei costi aggiuntivi rispetto a quanto affidato con l'ordine n. 88_S_20 del 15/07/2020.

CONSIDERATO che la ditta CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP in considerazione dell'indifferibilità e urgenza degli ulteriori servizi provvedeva all'esecuzione degli stessi.

DATO atto che per tali ulteriori servizi, è stato, successivamente allo svolgimento, richiesto apposito preventivo di spesa alla medesima ditta CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 0098233050 e che si rende quindi necessario approvare a ratifica l'affidamento.

CONSIDERATO che l'operatore ha risposto ed il preventivo, agli atti dell'ufficio (prot. n. 1039UA/R20), è di € 700,00 esclusa IVA ove dovuta per legge, e che tale preventivo è completo delle informazioni richieste e presenta un prezzo congruo relativamente ai prezzi di mercato.

RILEVATO che, per l'espletamento del servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI).



RIBADITO che i maggiori costi da sostenere sono dovuti ad eventi a noi non dovuti e non prevedibili al momento dell'affidamento iniziale del servizio di facchinaggio e trasloco.

DATO ATTO che l'importo contrattuale rientra nei limiti di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

VISTO quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, ovvero che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre".

PREMESSO altresì che, con il parere n. 1312/2019 il Consiglio di Stato conferma che entro l'importo di € 5.000,00 il Responsabile del Procedimento può derogare al criterio della rotazione ed affidare nuovamente all'affidatario uscente.

VERIFICATO e attestato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

RITENUTO opportuno, tutto quanto sopra premesso, richiamando i principi di efficacia, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30, c. 1., del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., affidare a ratifica il "Servizio di facchinaggio per completamento trasloco uffici sede di Larderello de quo alla CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP., con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 00982330508.

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla richiesta di preventivo.

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Dirigente Monica Concepcion Colom.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG ZBC2F34DEE.

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo presunto di € 700,00 esclusa IVA ove dovuta per legge, sul bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;
- la L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019



DETERMINA

1. Per le motivazioni citate in premessa, di procedere all'affidamento a ratifica della prestazione in oggetto "*Servizio di facchinaggio per completamento trasloco uffici sede di Larderello*", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, stante la sussistenza per la tipologia di servizio dei presupposti di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in favore della ditta CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP., con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 00982330508.
2. Di impegnare a favore dell'operatore economico CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP., con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 00982330508, l'importo massimo contrattuale pari a € 700,00 oltre IVA se dovuta per legge sul bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponibilità in relazione alla spesa prevista per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.
3. Di nominare RUP, ai fini della presente procedura di affidamento, quale RUP me stessa.
4. Di demandare alla dipendente Silvia Ribechini l'effettuazione delle attività inerenti all'esecuzione del contratto (con la funzione, altresì, di tenere i rapporti con il fornitore), con potere di provvedere alle comunicazioni e agli adempimenti connessi.
5. Che copia del presente atto, per il quale è stato assunto il CIG ZBC2F34DEE, sia trasmesso a cura dell'Ufficio Acquisti all'operatore economico CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP., con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 00982330508 ai fini della successiva fatturazione.
6. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.
7. Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
8. Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento.
9. Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
10. Di procedere con l'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 16/12/2020.

Firma del Dirigente Responsabile
(Monica Concepcion Colom)